Comune di Torre Boldone

Provincia di Bergamo

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 8 DEL 31-03-2025

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI - ANNO 2025

Il giorno **trentuno** del mese di **marzo** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore 20:30 presso la SALA CONSILIARE, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, dallo Statuto Comunale e dal Regolamento del Consiglio Comunale, sono stati convocati i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano i seguenti consiglieri:

Farnedi Simonetta	SINDACO	Presente
Nicolini Sara	VICE SINDACO	Presente
Santinelli Alessandro	CONSIGLIERE	Assente
Frigeni Alberto	CONSIGLIERE	Presente
Bistaffa Paolo	CONSIGLIERE	Presente
Calzaferri Luca	CONSIGLIERE	Presente
Berzi Veronica	CONSIGLIERE	Presente
Pantaleoni Vanessa	CONSIGLIERE	Presente
Piazzoli Alice	CONSIGLIERE	Presente
Macario Luca	CONSIGLIERE	Presente
De Gasperis Stefano	CONSIGLIERE	Presente
Vescovi Stefania	CONSIGLIERE	Presente
Albergoni Marta	CONSIGLIERE	Presente

TOTALE PRESENTI	12
TOTALE ASSENTI	1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Giovanna Moscato, il quale sovraintende alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Simonetta Farnedi, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Accertato il numero legale dei Consiglieri comunali, nonché la presenza degli Assessori Esterni Sig. Artifoni e Sig. Leo.

Il Sindaco introduce l'argomento e passa poi la parola all'Assessore al bilancio Sig. Artifoni il quale procede all'illustrazione dettagliata della proposta.

Interviene il Consigliere Macario per formulare una serie di quesiti tecnici ai quali riscontra l'Assessore Artifoni.

Seguono:
- l'intervento del Sindaco ad oggetto la propria relazione sulle nuove tariffe TARI, come da documento allegato (All. 1);
- la dichiarazione di voto contrario del Consigliere Vescovi, come da documento allegato (All. 2);
- la dichiarazione di voto favorevole del Consigliere Frigeni, come da documento allegato (All. 3).

ATTI DI PROGRAMMAZIONE ED INDIRIZZO POLITICO

RICHIAMATI i seguenti atti di programmazione ed indirizzo politico:
- il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 30.07.2024, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii.;
- il Bilancio di Previsione finanziario 2025/2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 16.12.2023, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii.;
- il Piano esecutivo di gestione P.E.G. 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 09.01.2025, esecutiva ai sensi di legge, e ss.mm.ii.
- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione - P.I.A.O. 2025/2027, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27.03.2025, immediatamente eseguibile.

PREMESSA

PREMESSO CHE:
- l'art. 1, comma 639, della L. n. 147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, ovvero, la Tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della L. n. 160/ 2019, ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali disciplinano la Tassa sui rifiuti e in particolare:

- ***il comma 652***, ai sensi del quale *"… Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la Tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della*

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 …";

- **il comma 654** ai sensi del quale *"… In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- **il comma 654 bis** ai sensi del quale *"… Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla Tariffa di igiene ambientale, alla Tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...*";
- **il comma 655** ai sensi del quale *"… Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto- legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti …*";
- **il comma 658** ai sensi del quale "**…** *Nella modulazione della Tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche …*".

VISTI, inoltre:

- l'art. 1, comma 1, della L. n. 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della L. n. 205/2017, il quale ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione ARERA 03.08.2021, 363/2021/R/RIF (di seguito, deliberazione 363/2021/R/RIF), con la quale è stata disposta l'"*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" e, specialmente l'allegato A (di seguito: MTR-2);
- la deliberazione ARERA 26.10.2021, 459/2021/R/RIF, con la quale sono state fornite le indicazioni inerenti "*Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*" (di seguito: deliberazione 459/2021/R/RIF);
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03.08.2023 con la quale è stato approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione ARERA n. 1/2023 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- la deliberazione ARERA n. 444 del 31.10.2019 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e che i documenti di riscossione, dovranno contenere le indicazioni riportate in tale delibera, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;
- l'art. 8 del D.P.R. 27.10.1999, n. 158 disciplinante il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, il quale salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate, prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997.

MOTIVAZIONE

PRESO ATTO che la L. n. 15/2022, di conversione con modificazioni del D.L. n. 228/2021, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, dispone all'art. 3, comma 5- quinquies *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno".*

DATO ATTO che ad oggi, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Torre Boldone, non è costituito l'Ente di governo d'ambito (EGATO), di cui all'art. 3-*bis* del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 148/2011.

DATO ATTO che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 21.06.2024 è stato approvato l'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) del Servizio d'igiene urbana per gli anni 2024/2025;
- l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle Tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per gli anni 2024 e 2025.

PRESO ATTO che:
- il citato PEF finale espone, per il 2025, un costo complessivo pari ad € 706.015,00, di cui € 523.016,00 per costi variabili ed € 182.999,00 per costi fissi;
- l'entrata tariffaria applicabile, nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF, è pari ad € 706.015,00.

RILEVATO CHE dal medesimo PEF si evince un costo complessivo di gestione del Servizio d'igiene urbana pari a € 706.015,00, costo che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo approvato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), tenuto conto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 – parte variabile e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021 – parte fissa.

VISTO E RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 28.06.2021, da ultimo, modificato con deliberazione consiliare n. 11 del 21.06.2024.

CONSIDERATO CHE:
- la tariffa TARI deve coprire integralmente i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, compresi gli investimenti, gli ammortamenti, i costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche e i costi di servizio per lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- la tariffa è composta da:
  - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e due quote variabili (A e B), rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;
  - per ogni singola utenza, la quota variabile B della tariffa rifiuti è nello specifico rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni di cui sopra, è risultato essere apri ad € 706.015,00, compreso i costi fissi, pari al 32% dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 68%, come di seguito meglio rappresentato;
- l'Ente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del citato D.P.R. n. 158/1999, ha ripartito l'insieme dei costi da coprire per l'anno 2025 attraverso la tariffa secondo criteri razionali, nella misura del 70% per le utenze domestiche e del 30% per le utenze produttive (non domestiche);
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti di cui al D.P.R. n. 158/1999

e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;
- ai fini della determinazione delle tariffe per il 2025 sono stati stimati inoltre i seguenti valori:
  - parte variabile:
    € 26.150,80 – quota a carico del Comune per edifici pubblici
    € 83.000,00 – importo per quota variabile B (rapportata al n. di svuotamenti)
    € 26.000,00 – importo per il conferimento di legname ed ingombranti c/o centro di raccolta
    € 12.237,30 – quota relativa a crediti 2024
    € 15.360,00 – quota sacchi rossi gratuiti per agevolazioni a carico del Comune
  - parte fissa:
    € 4.918,00 – quota contributo MIUR
    € 8.919,40 – quota a carico del Comune per edifici pubblici.

RITENUTO di confermare per il 2025, ai fini della determinazione della TARI al mq, gli stessi valori dei coefficienti approvati per l'anno 2024 (Allegato B), come di seguito riportati:
- Ka (*coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare*) e Kb (*coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare*) per le utenze domestiche;
- Kc (*coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività*) e Kd (*coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività*) per le utenze non domestiche i coefficienti.

DATO ATTO che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato Regolamento, di cui al D.P.R. n. 158/1999.

RILEVATO che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2025 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2024, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 1, comma 660, della L. n. 147/2013, il quale testualmente recita "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*".

VISTI le Tariffe TARI predisposte per l'anno 2025, come da allegato alla presente deliberazione (All. A), ed i Coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche (All. B), allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

DATO ATTO che:
- alla TARI si applica il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Bergamo;
- il Tributo Provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed alle aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2025 nella misura percentuale del 5%, come deliberata dalla Provincia di Bergamo;
- con delibera ARERA n. 386 del 03.08.2023 sono stati istituiti sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (UR1,a) ed il riconoscimento delle agevolazioni per eventi eccezionali e calamitosi (UR2,a), da versare contestualmente al pagamento del tributo TARI, consistenti, rispettivamente, in € 0,10/utenza e in € 1,50/utenza.

DATO ATTO, inoltre, che:

- a seguito dell'aggiudicazione definitiva del Servizio di gestione dei servizi ecologici, di igiene urbana e dell'ambiente nel territorio comunale di Torre Boldone, avvenuto con determinazione n. reg. gen. n. 642 del 16.12.2024, la gestione ed il controllo degli utenti che accedono al Centro di Raccolta comunale avverrà attraverso un nuovo sistema di accesso, ovvero, la consegna alle utenze di una "tessera dedicata";
- con l'introduzione di tale nuovo sistema di rilevazione dei dati di conferimento di rifiuti ingombranti non riciclabili e legname, a decorrere dal 01.07.2025, verrà meno il vigente metodo di pagamento con "tessera prepagata" e si procederà ad addebitare il dovuto alle utenze, contestualmente all'emissione della cartella TARI dell'anno successivo, sulla base delle tariffe approvate con il presente atto, come indicate nell'Allegato A.

RICHIAMATO il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, commi 15, 15-*bis* e 15-*ter* e 16-*ter* del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, modificato con D.L. n. 34/2019.

DATO ATTO CHE la misura tariffaria per la TARI giornaliera è determinata dall'art. 24 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

RITENUTO, altresì, di stabilire, ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025:

- prima rata: 30 maggio 2025;
- seconda rata: 30 settembre 2025
- con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 maggio 2025.

PRESO ATTO inoltre che:

- con D.P.C.M. n. 24/2025 è stato approvato il "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.03.2025;
- per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione prevista da tale D.P.C.M., spetta ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) istituire e aggiornare, con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto D.P.C.M., un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della L. n. 208/2015, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;
- l'Ente sarà, conseguentemente, tenuto a dare attuazione alle disposizioni di esecuzione del citato D.P.C.M. n. 24/2025 di prossima emanazione.

ALTRE INFORMAZIONI

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

ATTESA la competenza consiliare a mente dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

ACQUISITO, altresì, il parere del Segretario Generale in ordine alla conformità del presente atto alle normative vigenti.

DATO ATTO che sono stati effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa e che sussistono i presupposti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147-*bis* del D.Lgs n. 267/2000, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito, con modificazioni, nella L. n. 213/2012.

Tanto richiamato e premesso, il Consiglio comunale,

con n. 8 VOTI FAVOREVOLI, n. 3 VOTI CONTRARI (Consiglieri Vescovi, Macario e De Gasperis) e n. 1 VOTO ASTENUTO (Consigliere Albergoni), resi ed espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti in aula, compreso il Sindaco,

DELIBERA

1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) **DI APPROVARE**, in conformità al Piano Economico Finanziario 2024 - 2025, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21.06.2024, esecutiva ai sensi di legge, le Tariffe TARI per l'anno 2025 come riportate nell'allegato alla presente deliberazione (All. A) ed i Coefficienti di produttività per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile delle tariffe per le utenze non domestiche (All. B), allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) **DI DARE ATTO** che l'importo del Tributo Provinciale per la tutela e la protezione ambientale, di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;

4) **DI DARE, ALTRESÌ, ATTO** che risultano dovute, unitamente alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, non rientranti nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
   a) $UR1,a,$ per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
   b) $UR2,a,$ per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

5) **DI DARE ATTO**, inoltre, che:
   - verranno applicate le Agevolazioni per le utenze domestiche, previste dall'articolo 22 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), finanziate ex art. 23 del medesimo Regolamento, oltre alle Agevolazioni indicate nell'Allegato A del presente atto;
   - con l'introduzione del nuovo sistema di rilevazione dei dati di conferimento di rifiuti ingombranti non riciclabili e legname presso il Centro di Raccolta comunale, a decorrere dal 01.07.2025, verrà meno il vigente metodo di pagamento con "tessera prepagata" e si procederà ad addebitare il dovuto, contestualmente all'emissione della cartella TARI dell'anno successivo, sulla base delle tariffe approvate con il presente atto, come indicate nell'Allegato A;

6) **DI DETERMINARE** la scadenza delle rate di pagamento della TARI anno 2025 come segue:
   - prima rata: 30 maggio 2025;
   - seconda rata: 30 settembre 2025
   - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 maggio 2025;

7) **DI PRENDERE ATTO** inoltre che:
   - con D.P.C.M. n. 24/2025 è stato approvato il "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13.03.2025;
   - per la copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della agevolazione prevista da tale D.P.C.M., spetta ad ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) istituire e aggiornare con propri provvedimenti, in sede di prima applicazione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore di detto D.P.C.M., un'apposita componente perequativa, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica, che alimenterà un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della L. n. 208/ 2015, secondo gli indirizzi della medesima Autorità, ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'erogazione delle agevolazioni agli utenti;
   - l'Ente sarà, conseguentemente, tenuto a dare attuazione alle disposizioni di esecuzione del citato D.P.C.M. n. 24/2025, di prossima emanazione;

8) **DI DARE ATTO** che l'Ente provvederà a dare attuazione alle disposizioni attuative del citato D.P.C.M. n. 24/2025, di prossima emanazione, ove consentito, tramite i propri Uffici e secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale;

9) **DI TRASMETTERE** il presente atto, per il tramite dell'Ufficio Finanziario/Tributi, per via telematica, mediante inserimento dello stesso nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, nelle forme di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.07.2021 rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (G.U. Serie Generale n. 195 del 16.08.2021);

Con successiva e separata votazione, con n. 8 VOTI FAVOREVOLI, n. 3 VOTI CONTRARI (Consiglieri Vescovi, Macario e De Gasperis) e n. 1 VOTO ASTENUTO (Consigliere Albergoni), resi ed espressi nelle forme di legge dai Consiglieri presenti in aula, compreso il Sindaco, il presente atto viene dichiarato, per l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
Simonetta Farnedi	Dott.ssa Giovanna Moscato
Il presente documento è sottoscritto digitalmente	Il presente documento è sottoscritto digitalmente